

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro della sanità

col Ministro dell'ambiente

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di associazione tra le Comunità europee e il Marocco - come gli analoghi accordi stipulati con Tunisia, Israele, Giordania e Autorità nazionale palestinese - si colloca nel contesto del processo di partenariato euromediterraneo iniziato con la Conferenza di Barcellona del novembre 1995. Come è noto, il Governo italiano esercitò un ruolo trainante nell'ambito dell'Unione europea per riequilibrare l'allargamento ad alcuni Stati dell'Europa centro-orientale con una forte proiezione verso il Mediterraneo e l'Africa del Nord. Il partenariato euromediterraneo è esteso a tutti i possibili ambiti di cooperazione e, per quel che concerne gli aspetti commerciali, mira a creare un'area di libero scambio entro il 2010.

È opportuno ricordare che l'Atto Finale dell'*Uruguay Round*, istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, impone l'inclusione di tutti i settori produttivi nei processi di liberalizzazione, ogni qualvolta si crei una zona di libero scambio, come quella avviata con la Conferenza di Barcellona e che dovrebbe essere costituita dalle Comunità europee e dagli Stati della costa meridionale del Mediterraneo. Se dalla liberalizzazione fossero esclusi taluni settori, i relativi accordi sarebbero impugnabili da terze parti interessate davanti ai competenti organi dell'OMC, che certamente ne imporrebbero l'integrazione sulla base del già ricordato principio della globalità dei processi di liberalizzazione.

L'accordo di associazione tra le Comunità europee e il Marocco non poteva che rispecchiare le linee fondamentali della liberalizzazione avviata a livello globale e a livello regionale, con l'istituzione dell'OMC e la Conferenza di Barcellona, prevedendo un'integrazione che va dal dia-

logo politico e la collaborazione culturale a ogni ambito di attività economica e sociale. Sotto il primo profilo è appena il caso di sottolineare il fondamentale interesse della parte europea a favorire l'integrazione tra i paesi magrebini e il loro avvicinamento all'Unione europea, soprattutto in considerazione dei conflitti laceranti che dilanano l'Algeria.

Per quel che riguarda la collaborazione culturale, si deve poi ricordare il rapporto più che millenario che lega il Marocco alla penisola iberica e all'Europa. La storia europea si intreccia con il sapere umanistico e scientifico del Marocco, la cui straordinaria importanza in campo culturale è attestata anche dall'immenso patrimonio architettonico e archeologico. Sono poi noti anche i rapporti storici di alcune regioni dell'Italia meridionale con il mondo islamico e, in particolare, con l'area magrebina. Le università e le altre istituzioni culturali di tali regioni potrebbero avvalersi di questa opportunità per intensificare i rapporti di collaborazione con le analoghe istituzioni marocchine.

Nel campo della cooperazione sociale, l'accordo di cui trattasi prevede disposizioni assai importanti per il gran numero di lavoratori marocchini residenti negli Stati membri della Comunità. È previsto che ogni Stato conceda ai lavoratori marocchini occupati nel suo territorio lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, sarà adottato un regime previdenziale non discriminatorio per i lavoratori marocchini, prevedendo tra l'altro il ricongiungimento dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati. Tali disposizioni trovano un *pendant* ne-

gli articoli 69 e 71 dell'accordo, che prevedono la cooperazione nella lotta all'immigrazione clandestina e il rimpatrio di coloro che non sono in regola con la legislazione del paese ospite, in materia di soggiorno e di stabilimento.

Sotto il profilo economico, l'accordo di associazione ha suscitato vivaci polemiche in talune aree dell'Italia meridionale, poichè si è erroneamente ritenuto che le sue disposizioni danneggino l'agricoltura delle regioni mediterranee a vantaggio del settore industriale e dell'agricoltura continentale. Preliminarmente si deve notare che tale argomento non è stato sollevato in relazione ai numerosi altri accordi di associazione stipulati con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo né è stato avanzato alla Conferenza di Barcellona, che anzi ha suscitato grande entusiasmo soprattutto negli Stati mediterranei dell'Unione europea. Si deve poi notare che, se danno vi è stato per l'agricoltura dell'Italia meridionale, esso va fatto risalire all'ingresso della Grecia, della Spagna e del Portogallo nella Comunità europea, nonchè agli accordi commerciali stipulati da molto tempo con paesi del Mediterraneo, ivi compreso l'accordo di cooperazione firmato con lo stesso Marocco nel 1978.

In particolare, tale accordo prevedeva rilevanti concessioni tariffarie sugli agrumi, nonchè l'obbligo di ripristino delle preferenze accordate, nel caso in cui una modifica della normativa comunitaria ne avesse ridotto l'entità effettiva. Tale eventualità si è concretamente verificata dopo la conclusione dell'*Uruguay Round* e la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che hanno comportato significative variazioni della politica agricola comune: in conseguenza di ciò il Consiglio europeo approvò il 22 dicembre 1995 il regolamento n. 3057 che concede al Marocco un contingente tariffario preferenziale di 300 mila tonnellate di arance. In pratica, nel 1996 il nuovo regime tariffario ha consentito agli esportatori marocchini di difendere a malapena la quota di arance esportate nei paesi

comunitari nel 1988 (circa 316 mila tonnellate), mantenendosi comunque al di sotto delle quote registrate nella prima metà degli anni '90 (a titolo di esempio, nel 1991 le importazioni di arance marocchine nella Comunità europea sfiorarono le 350 mila tonnellate).

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che dall'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo con il Marocco non può derivare alcun danno all'agricoltura siciliana, in quanto nel settore agricolo esso si limita a sancire una situazione preesistente, che deriva dall'accordo di cooperazione del 1978 e dal regolamento n. 3057 del 1995, la cui validità prescinde dalle sorti di ogni altro accordo. Inoltre lo stesso accordo euromediterraneo di cui trattasi prevede all'articolo 25 che, qualora le importazioni di un prodotto siano o minaccino di essere causa di grave pregiudizio ai produttori nazionali o di gravi problemi economici a livello settoriale o regionale, le parti potranno adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'accordo stesso.

Peraltro, nel caso di specie, non sembra neppure che sia necessario far ricorso a tale disposizione per salvaguardare gli interessi dei produttori agrumicoli siciliani. Infatti l'Italia ha già ottenuto l'applicazione al mercato degli agrumi della clausola di salvaguardia speciale, con il regolamento comunitario n. 1555 del 30 luglio 1996, che fissa per le arance una capacità di assorbimento massima del mercato comunitario pari a 1.100.000 tonnellate e sottopone le importazioni in eccedenza a un dazio addizionale, pari a un terzo di quelli normalmente applicati. A ciò si aggiunga che resta in vigore una disposizione che vieta la vendita di tutti gli agrumi originari di paesi terzi in Italia, Grecia e Corsica - cioè nei territori ancora esenti dal «virus della tristezza degli agrumi» - e che il regolamento del Consiglio n. 2202 del 1996 ha introdotto un regime di aiuto diretto ai produttori di agrumi che si impegnano

a consegnare la materia prima all'industria di trasformazione.

C'è da chiedersi semmai perchè i produttori siciliani non si avvalgono di questa opportunità per sviluppare *in loco* una industria di trasformazione delle arance, anche in forme consortili o cooperative. Per gli operatori economici della regione è giunta l'ora di abbandonare l'anacronistica difesa di certe rendite di posizione e di puntare sull'innovazione tecnologica - per quel che riguarda le attività esistenti - e su nuove iniziative che potrebbero esser finanziate con i fondi messi a disposizione dalla Comunità, e spesso lasciati scandalosamente inutilizzati. Anche l'accordo con il Marocco offre notevoli opportunità: nel settore della pesca, ad esempio, si potrebbero costituire *joint ventures* con operatori marocchini ed espandere l'attività degli armatori siciliani anche nell'Oceano Atlantico.

Non sembra sussistere dunque alcun ragionevole motivo per ritardare ulteriormente la ratifica dell'accordo che, pur essendo stato già ratificato da tutti gli altri Stati mem-

bri delle Comunità europee nonchè dallo stesso Marocco, non può entrare in vigore fin quando anche l'Italia non avrà depositato il suo strumento di ratifica. Il nostro paese dispone dunque in questo momento di una sorta di diritto di veto, a cui dovrebbe far ricorso solo per ragioni di vitale importanza, non certo identificabili con quelli di un solo settore dell'agricoltura nazionale, quand'anche fosse realmente danneggiato dall'accordo con il Marocco: cosa questa che si è dimostrata non esatta.

In conclusione, se l'accordo in esame entrerà in vigore nel 1999, in forza delle sue disposizioni si creerà entro 12 anni una zona di libero scambio tra le Comunità europee e il Marocco. Anche sotto il profilo temporale, quindi, tale traguardo coinciderà con quello già deciso alla Conferenza di Barcellona per l'intera area del Mediterraneo, confermando una volta di più la perfetta coerenza dell'accordo stesso con il processo di partenariato euromediterraneo.

CORRAO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

25 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

25 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.